



COMUNE DI ROTA GRECA

PROVINCIA DI COSENZA

Via San Francesco, 35 - 87010 - Rota Greca - Tel. 0984.928879 - fax 0984.928879 - C.F. 00368270781 - C.U.U. UFHQQS - I.P.A. c_h585

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Regolamento del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati |
|----------------|---|

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Centro di Raccolta del Comune di Rota Greca è situato in località “Piantata”.
2. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla “Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche (d.lgs. 152/2006)”.

Art. 2 – Gestione e responsabilità del servizio

1. Il Responsabile del Centro di Raccolta è la società incaricata dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, o altro soggetto con i requisiti di legge, nel bacino di riferimento (che in seguito chiameremo Gestore).
2. Il Gestore sovrintende al corretto funzionamento del Centro di Raccolta, coordinando la gestione dello stesso e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento.
3. Il Gestore deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 152/2006 nella Categoria 1” Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” di cui all'art.8 del Decreto Ministeriale 28 aprile 1998 n.406 e ss.mm.ii. per l'attività “Gestione dei Centri di Raccolta”.

Art. 3 – Operatori

1. Sono operatori del Centro i soggetti incaricati dal Gestore per la custodia e la manutenzione del Centro di Raccolta, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza.
2. Gli operatori del Centro devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti.
3. Gli operatori del Centro devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno la facoltà:
 - a) di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta, documento di identità in modo da verificarne i requisiti per l'accesso di cui al successivo art. 4;
 - b) di registrare le generalità e la targa del mezzo dell'utente che accede al Centro, nonché i rifiuti conferiti per finalità statistiche e/o di controllo;
 - c) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
 - d) di segnalare direttamente al Responsabile del Centro ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque;
 - e) di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovrà essere destinato;
 - f) di non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità, così come specificato nel successivo art. 4 comma 2.

Art. 4 – Accesso – Soggetti autorizzati (utenti) – Modalità

1. Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:
 - a) le persone fisiche iscritte a ruolo/TIA, residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di locali nel Comune ad esclusione di eventuali diversi accordi tra Comune e Gestore;
 - b) le persone giuridiche iscritte a ruolo/TIA, con sede nel Comune, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso, quindi, quelli speciali non assimilati o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio) nel rispetto di quanto previsto all'art. 193 del d.lgs. 152/2006 Le imprese (utenze non domestiche) devono essere munite di apposito formulario d'identificazione rifiuti, redatto in quattro copie, ad esclusione del caso di trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità inferiore a trenta chili o trenta litri. Il formulario deve essere debitamente sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto di ingresso del mezzo di trasporto nel Centro di Raccolta. Ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le imprese (utenze non



domestiche) devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Camera di Commercio.

- c) l'Amministrazione Comunale stessa, nel rispetto delle modalità di trasporto stabilite per legge.
 - d) il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è regolato dal Gestore del Centro al fine di non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico.
 3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del Centro.
 4. L'accesso fuori dai giorni e dagli orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio, salvo espressa autorizzazione del Gestore del Centro.

Art. 5 – Orario di apertura

1. Il Centro di Raccolta dovrà prevedere un orario di apertura funzionale alle esigenze delle utenze, nel rispetto degli accordi tra l'Amministrazione ed il Gestore delle raccolte o del Centro e comunque osservare un orario minimo di apertura il Sabato e/o la Domenica non inferiore alle 4 ore.
2. L'orario di apertura e le eventuali modifiche dovranno essere rese note dal Gestore del Centro mediante:
 - a) cartello apposto in loco;
 - b) comunicazione in rete attraverso il sito internet;
 - c) ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile.
3. Ogni anno il Gestore comunica al Comune, in funzione delle festività, l'orario di apertura del Centro garantendo l'orario minimo di apertura settimanale previsto.

Art. 6 – Tipologia di centro e rifiuti accoglibili

1. Ai sensi del D.M. 13.5.2009, il Centro di Raccolta è strutturato per ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica e può potenzialmente le seguenti tipologie di rifiuti:
 - d) imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
 - e) imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
 - f) imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
 - g) imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
 - h) imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
 - i) imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
 - j) rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
 - k) rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
 - l) frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
 - m) abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
 - n) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (20 01 36)
 - o) oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
 - p) farmaci (codice CER 20 01 32)
 - q) rifiuti legnosi (codice CER 20 01 38)
 - r) rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
 - s) rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
 - t) sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
 - u) ingombranti (codice CER 20 03 07)
 - v) cartucce toner esaurite (20 03 99)
 - w) rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del d.lgs. 152/2006
 - x) toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
 - y) imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
 - z) imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
 - aa) batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
2. Il Gestore del Centro, in ragione di aspetti organizzativi, può ridurre la tipologia dei rifiuti accoglibili di cui al comma 1 del presente articolo.



3. Ogni contenitore/scarrabile collocato a servizio dell'utenza deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzia le tipologie di rifiuto conferibili ed il codice CER.

Art. 7 – Limitazione temporanea all'accesso

1. Il Gestore del Centro può limitare o differire i conferimenti per ragioni tecniche o gestionali contingenti, previa comunicazione ai Comuni potenziali conferitori ed al CSR.

Art. 8 – Modalità di conferimento rifiuti assimilati

1. I conferimenti dei rifiuti assimilati al Centro di Raccolta (ai sensi dell'art. 193 comma 4 del D.lgs. 152/2006) potranno avvenire senza compilazione del formulario solo se il produttore (ente o impresa) di rifiuti non pericolosi effettui in modo occasionale e saltuario il trasporto dei propri rifiuti, purché il quantitativo trasportato non ecceda trenta chilogrammi o trenta litri.
2. In caso di trasporto di rifiuti assimilati con il formulario, lo stesso deve essere annotato sulla "scheda rifiuti conferiti" individuata nell'allegato Ia, paragrafo 6, D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 e s.m.i.

Art. 9 – Conferimento RAEE

1. Il Centro di Raccolta deve garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al D.M. n.185 del 25 settembre 2007 ed adottare tutte le precauzioni operative in modo tale da preservarne l'integrità.
2. È facoltà del Gestore accogliere i RAEE provenienti dalla distribuzione commerciale organizzata e stabilire, per ragioni organizzative del Centro, modalità di conferimento specifiche.

Art. 10 – Obblighi all'utenza

1. Gli utenti sono obbligati a:
 - a) rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;
 - b) mostrare la carta di identità agli addetti del Centro, prima di conferire i rifiuti;
 - c) accedere secondo le modalità di accesso di cui all'art. 4;
 - d) effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire;
 - e) conferire i rifiuti negli appositi contenitori;
 - f) raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale del Centro di Raccolta durante le operazioni di scarico.

Art. 11 – Divieti all'utenza

1. Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato:
 - a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
 - b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte;
 - c) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente Regolamento;
 - d) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente;
 - e) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
 - f) prelevare e trasportare all'esterno del Centro qualsiasi rifiuto;
 - g) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;
 - h) abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del
 - i) Centro di Raccolta;
 - j) attardarsi per qualsiasi ragione all'interno del Centro di Raccolta dopo il conferimento dei rifiuti.

Art. 12 – Controlli

1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del Centro ed il corretto conferimento da parte delle utenze è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo e sanzionamento dei comportamenti irregolari a cura della Polizia Municipale e delle figure eventualmente incaricate, compresi gli operatori di cui all'art. 3 del presente Regolamento (oltre alle autorità di controllo previste dalla normativa vigente in materia).



- I proventi delle somme riscosse con l'emanazione delle sanzioni amministrative a seguito dell'attività di vigilanza e controllo sono devolute all'Amministrazione Comunale.
2. Con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del Centro di Raccolta e dell'area prospiciente. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 196/2003.
 3. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 13 – Sanzioni – Determinazione e procedimento di applicazione

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal d.lgs. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b);
 - b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative a favore dei soggetti competenti per legge:

| Violazione | Importo | |
|--|----------|----------|
| | Minimo | Massimo |
| Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno del Centro (art. 255 d.lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche | € 75,00 | € 500,00 |
| Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno del Centro (art. 255 d.lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche | € 75,00 | € 500,00 |
| Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ma all'interno del Centro | € 25,00 | € 500,00 |
| Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati all'interno del Centro | € 50,00 | € 500,00 |
| Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati all'interno del Centro | € 25,00 | € 500,00 |
| Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo/TIA all'interno del Centro, salvo diverse disposizioni | € 75,00 | € 500,00 |
| Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche | € 75,00 | € 500,00 |
| Danneggiamento delle strutture del Centro | € 150,00 | € 500,00 |
| Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo | € 50,00 | € 500,00 |

2. Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società di raccolta e della società pubblica di recupero e trattamento per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difforni dalle normative previste dal presente Regolamento.
3. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.



4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 71 della Legge n. 689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 giorni da parte del trasgressore è il Responsabile del Servizio individuato dall'Amministrazione competente.
5. E', comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal d.lgs. 152/2006.

Art. 14 Gestione rifiuti – pesi e oneri trattamento

1. I rifiuti in ingresso conferiti dalle utenze non domestiche dovranno essere contabilizzati nel rispetto dell'Allegato Ia, paragrafo 6, D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 e s.m.i.
2. Il gestore è tenuto a compilare la scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta, secondo il modello previsto dall'Allegato Ib del D.M. 13 Maggio 2009.

Art. 15 – Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del Gestore del Centro, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
2. Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabili ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevato il Gestore da ogni responsabilità.

Art. 16 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.

Art. 17 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti Comunali che risultano con esso in contrasto o incompatibili.



ALLEGATO 1

Fac-simile di scheda dei rifiuti conferiti al centro di raccolta (Rifiuti in Entrata)

| | Numero | |
|--------------------|--------|--|
| | Data | |
| Centro di raccolta | | |
| Sito in | | |
| Via e num. | | |
| CAP | | |
| Telefono | | |
| Fax | | |

Descrizione tipologia di rifiuto

Codice dell'Elenco dei rifiuti

Azienda

Partita IVA

Targa del mezzo che conferisce

Quantitativo conferito al centro di raccolta Unità di misura

Firma dell'addetto al centro di controllo*

.....

*Da intendersi come l'addetto incaricato presente presso il centro di raccolta



ALLEGATO 2

Fac-simile di scheda dei rifiuti avviati al recupero/smaltimento dal centro di raccolta (Rifiuti in Uscita)

| | Numero | |
|--------------------|--------|--|
| | Data | |
| Centro di raccolta | | |
| Sito in | | |
| Via e num. | | |
| CAP | | |
| Telefono | | |
| Fax | | |

Descrizione tipologia di rifiuto

Codice dell'Elenco dei rifiuti

Quantitativo avviato a recupero/smaltimento Unità di misura

Firma dell'addetto al centro di raccolta*

.....

*Da intendersi come l'addetto incaricato presente presso il centro di raccolta